

Relazione di Mauro Palma, Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, per il seminario “Oltre il carcere” – [Testo integrale]

OLTRE IL CARCERE

Seminario nazionale EPALE

EPALE – *Electronic Platform for Adult Learning in Europe*

Bari 11-13 giugno 2018

Ringrazio per l’invito e mi dispiace che un impegno istituzionale vincolante non mi consenta di essere presente. Affido alla mia collaboratrice, dottoressa Bonferraro, alcune considerazioni che avrei sviluppato nel corso dell’incontro qualora fossi stato presente.

In anni recenti la Corte dei diritti umani di Strasburgo – che ha il compito di vigilare sul rispetto da parte degli Stati europei¹ della Convenzione per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali – ha emesso sentenze (in qualche caso sentenze cosiddette ‘pilota’) relativamente a diversi Paesi membri per violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea per i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali². L’articolo 3 è uno dei pochi articoli non derogabili di tale Convenzione ed esprime un divieto assoluto: «nessuno può essere soggetto a tortura o a trattamenti o pene disumani o degradanti». Il divieto riguarda sia la volontà esplicita e finalizzata di infliggere sofferenza alle persone private della libertà personale, sia la detenzione irrispettosa della loro dignità, seppure non volontariamente imposte ma di fatto risultanti. Entrambe non hanno legittimità nei Paesi che si riconoscono in tale Convenzione, cioè in tale trattato che lega insieme i 47 Paesi del Consiglio d’Europa.

Nel caso di sentenze ‘pilota’ – o anche di quelle che sono definite ‘quasi pilota’ – la Corte di Strasburgo ha ritenuto che le condizioni denunciate dai ricorrenti non dipendessero da elementi contingenti, relativi a una particolare situazione o a un particolare Istituto di detenzione, dove i ricorrenti erano ristretti. Ha invece ritenuto che dipendessero da condizioni strutturali di un sistema non in grado di offrire una detenzione dignitosa e in linea con gli standard europei. La ripetitività dei ricorsi presentati del resto dava in tali casi testimonianza dell’estensione del fenomeno. Da qui l’adozione di una particolare procedura: innanzitutto la pronuncia di una sentenza detta, appunto, ‘pilota’ che fissa le linee lungo cui intervenire e in tal senso ‘guida’ gli Stati verso le soluzioni da adottare, inoltre la sospensione dell’esame dei casi ricevuti e l’indicazione di un tempo entro cui provvedere a cambiare la situazione in essere,

¹ Il riferimento è all’insieme dei Paesi (47) membri del Consiglio d’Europa.

² Sentenza Corte EDU, Causa *Torreggiani e altri v/ Italia*, 8 gennaio 2013 (definitiva il 27 maggio 2013). Agli otto ricorrenti la Corte ha assegnato un risarcimento complessivo di 100000 euro.

pena la possibilità di riprendere l'esame dei vari casi e comminare sanzioni risarcitorie nei confronti dei ricorrenti.

Il problema ha coinvolto l'Italia, ma il sovraffollamento carcerario coinvolge in verità anche altri Paesi europei, dalla Francia, ove in quasi tutti gli Istituti penitenziari il numero di presenze è ben al di sopra della capienza regolamentare, alla Grecia e alla Polonia, alla Bulgaria (che peraltro ha ricevuto anche un *Public statement* da parte del Comitato per la prevenzione della tortura - CPT), all'Ucraina, la Russia, la Romania, l'Ungheria e per altre caratteristiche non direttamente connesse all'affollamento, una sentenza 'pilota' ha riguardato il Regno Unito – ciò solo per citarne alcune³.

Il problema degli alti numeri della popolazione ristretta e dei relativi spazi non si esaurisce però nell'esame del rapporto tra posti disponibili e presenze. Se si trattasse soltanto di un problema di mero 'sovraffollamento' avrebbe qualche ragione chi, anche in dichiarazioni ufficiali, riporta il tema alla definizione di più spedite procedure per la costruzione di nuovi Istituti e per la risistemazione dei vecchi in modo tale da reperire nuovi posti letto. Se si esaurisse in quei calcoli di metri quadrati, sarebbe un problema logistico, grave, ma pur sempre affrontabile con qualche provvedimento d'urgenza o con quella programmazione edilizia di medio periodo ricorrentemente auspicata da decisori politici che non ricordano i richiami degli organi di controllo europei, che mettono in guardia rispetto a questa mai soddisfatta richiesta di nuovi luoghi ove rinchiudere gli autori di reato.

Non è così. Il problema ha tutt'altra natura: risiede innanzitutto nel crescente ricorso alla detenzione come strumento di gestione delle molte contraddizioni che abitano le nostre società. Così posto, è un tema che interroga le scelte dei diversi Paesi circa le politiche di inclusione sociale e, soprattutto, investe la concezione stessa di devianza e di pena. Investe lo spazio d'azione dello strumento penale e il rischio di ricorso a esso per affrontare questioni e comportamenti che richiederebbero altri strumenti e altri interventi. Non solo, ma rinvia anche alla questione di quali siano le punizioni legali idonee a ricostruire un legame con la società e a non escludere indefinitamente da essa chi ha commesso un reato. Ciò anche al fine di ridurre i costi sociali di tale esclusione che si concretizzano nel frequente rischio di una nuova commissione di reati al termine dell'espiazione della pena.

È un problema, quindi, che ha molti aspetti e che richiede una più attenta riflessione, a partire dagli interrogativi che sono a fondamento dell'esercizio dell'azione penale: «perché punire», «cosa punire» e, quindi, «come punire».

Sul significato della pena si sono storicamente confrontate posizioni e concezioni diverse: tutte ruotano attorno alla risposta che è possibile dare alla prima delle precedenti domande, perché da essa discendono modi diversi di valutare la possibilità punitiva dello Stato e, conseguentemente, modalità diverse di definire le pene e la loro esecuzione. Pur limitandosi

³ In ambito del Consiglio d'Europa sono disponibili i dati SPACE (*Statistique Penale Annuelle du Conseil de l'Europe*), relativi al settembre 2016.

alle posizioni che ritengono legittimo e doveroso l'intervento punitivo dello Stato⁴, la sua giustificazione può discendere da due principi sostanzialmente diversi: reintegrare con una violenza opposta al delitto, il diritto violato; oppure impedire un maggiore danno, riconoscendo la pena comunque come un male, seppur necessario⁵. La prima posizione assegna alla pena un valore 'retributivo', quale risposta a una richiesta etica, senza particolare attenzione al reinserimento del soggetto, alla sua possibilità di riannodare i legami con la società. La seconda le assegna un valore di 'utilità' o 'necessità', avendo comunque come obiettivo la riduzione del danno che la commissione del reato ha prodotto. La prima dovrebbe appartenere – almeno nella sua esplicita affermazione – al passato degli ordinamenti penali, quantunque risorgente in varie parti del pianeta; la seconda è quella dichiaratamente accolta dagli ordinamenti degli stati liberali; o, meglio, dalla tradizione europea.

Tuttavia, la visione utilitaristica della pena può avere due polarità di riferimento: il fine che giustifica l'intervento punitivo può essere quello della massima tutela della collettività esterna – che, sulla scia di coinvolgimenti emotivi e campagne di opinione, può sempre più sentirsi tutelata solo in condizione di segregazione di chi ha commesso un reato – oppure quello del recupero alla società del reo, pur attraverso la sofferenza insita nella stessa privazione della libertà. Il maggiore o minore spostamento su l'uno o l'altro di questi due poli determina una diversa visione e una diversa funzione dell'intervento punitivo⁶. L'accentuazione sul primo sposta di fatto la posizione formalmente utilitaristica su un binario retributivo: dietro l'affermazione di punire 'per tutelare la collettività' prevenendo la commissione di nuovi reati, si cela spesso una diffusione socializzata del desiderio di vendetta individuale. Si deforma cioè una connotazione fondante del diritto penale, riportandolo quasi a costituire uno sviluppo ordinato e non cruento della vendetta sociale e non già di essere l'opposizione alla pratica della vendetta. Le molte affermazioni sul desiderio di sofferenza aggiuntiva a quella insita nell'essere ristretto in carcere, vanno in questa direzione: le stesse definizioni di 'carcere duro' che echeggiano nei media per indicare un regime detentivo che precluda la comunicazione con le organizzazioni criminali di appartenenza evocano qualcosa 'in più' della stessa privazione della libertà: il desiderio di aggiungere punizione. Mentre il principio fondamentale dovrebbe essere che si va in carcere *perché si è puniti* e non che si va in carcere *per essere puniti*.

⁴ Queste posizioni «giustificazioniste» si differenziano da quelle cosiddette «abolizioniste» che non riconoscono allo Stato tale potestà punitiva e che pure sono alla base di una fertile riflessione sui limiti del potere statale e sul rischio del ricorso inflazionato allo strumento privativo della libertà personale. Si vedano, in questa direzione, per esempio, i lavori di Nils Christie (nella traduzione italiana è disponibile *Abolire le pene?* edito dal Gruppo Abele di Torino), di Louk Hulsman, di Thomas Mathiesen (nella traduzione italiana è disponibile *Perché il carcere?* ugualmente edito dal Gruppo Abele di Torino) e le relative bibliografie. Una buona relazione tra la posizione abolizionista e la posizione di riduzionista del carcere è sintetizzata in un'affermazione di Massimo Pavarini «far buon uso delle teorie abolizioniste, senza per questo essere convinti abolizionisti», tratta da *Il sistema della giustizia penale fra riduzionismo e abolizionismo* in *Il diritto penale minimo*, a cura di Alessandro Baratta, edito da Esi, Napoli 1985.

⁵ Questa linea di analisi segue l'impostazione di Luigi Ferrajoli. Si veda, in particolare, Luigi Ferrajoli, *Diritto e ragione*, Laterza, Bari 1989.

⁶ cfr. Luigi Ferrajoli, *ibidem*.

È, quindi, solo l'accentuazione sul secondo dei due poli precedentemente evidenziati, che porta a centrare l'attenzione sul soggetto destinatario della pena, e, pur nelle necessarie funzioni di generale prevenzione e di tutela della collettività assegnate alla pena stessa, a determinarne una configurazione che Luigi Ferrajoli definisce limitata dalla necessità di «prevenire i delitti e al contempo prevenire l'arbitrio e la punizione non proporzionata»⁷.

In questo solco di riflessione si inserisce l'ipotesi di una pena diretta a una doppia utilità: quella della prevenzione e della difesa sociale e, soprattutto quella del reinserimento del condannato, essendo quest'ultima anche garanzia di maggiore tutela sociale.

Le indicazioni europee circa l'esecuzione penale, le *Regole penitenziarie europee*, le *Regole sul Probation e sulle misure penali di comunità* vanno nella direzione che ho qui sommariamente delineato. Esse di fatto affermano innanzitutto che l'esecuzione penale non determina la diminuzione di cogenza dei diritti fondamentali del soggetto sottoposto a tale esecuzione – i suoi diritti fondamentali rimangono integri, pur nella ristrettezza delle forme di controllo o di privazione della libertà che la modalità dell'esecuzione può determinare. Inoltre affermano che i necessari requisiti di *certezza e predeterminazione legale* delle pene, che sono i cardini di ogni sistema penale non comportano una loro ulteriore connotazione, l'assoluta *fissità*, l'impossibilità cioè di intervento, legalmente determinato e giurisdizionalizzato, in fase di esecuzione.

Porre la 'finalità rieducativa', intesa come reintegro nel contesto sociale, come giustificazione e sensatezza dell'intervento punitivo ha – o dovrebbe avere – così effetti in più direzioni. In primo luogo escludere un'astratta fissità della pena, che ne dilaterrebbe a dismisura la quantità e la ricondurrebbe indirettamente a mera retribuzione; in secondo luogo, costituire la condizione per il recupero alla collettività di chi ha commesso un reato; in terzo luogo gettare le basi per un rapporto proficuo tra carcere e territorio e per una diminuzione della separatezza carceraria. Infine dovrebbe offrire la possibilità per sanare il divario – sempre maggiore nell'attuale contesto sociale – tra la predeterminazione normativa della quantità di tempo segregato e il rapido mutare del tempo stesso, cioè la sua possibilità di contenere un quantitativo di esperienze – e, quindi, di vita sottratta – sempre maggiore.

Proprio chi si interessa di percorsi di istruzione e di educazione, cioè di premesse per il libero esercizio di critica e, quindi, di piena cittadinanza, è consapevole di come il mutare dei ritmi del tempo mutino le possibilità inclusive di un sistema regolativo. Anche di quello della detenzione. La quantità di esperienze compresa in un'unità di tempo sottratta al ritmo evolutivo della vita normale, varia al variare dei periodi storici. Soprattutto ora che questi sono accelerati dall'apporto delle tecnologie. Così l'esperienza esterna sottratta da un anno di detenzione negli anni Trenta – quando il nostro codice ha fissato la scala del *quantum* di pena – è diversa, minore, di quella sottratta oggi: in pochi anni non si ha conoscenza di nuove tecnologie che pure regolano i ritmi della vita esterna; in pochi anni si è 'fuori' dal circuito della comprensione del presente e la possibilità di una nuova inclusione sociale diminuisce. La misura delle pene stabilita in un tempo lontano ha oggi un maggiore effetto escludente e le possibilità di

⁷ cfr. Luigi Ferrajoli, *ibidem*.

reinserimento di fatto diminuiscono. Eppure il diritto penale non è in grado di registrare tale mutamento. O, meglio, può registrarlo solo se quel *quantum* di pena irrogata non porta con sé la fissità, perché capace di modularsi verso un progressivo percorso rieducativo, attraverso misure che non vanno lette come ‘attenuazioni dell’afflizione’ bensì come ‘percorsi di graduale, orientato, ritorno alla comunità esterna’.

Per questo, occorre avere chiarezza sull’interpretazione di quella «rieducazione del condannato» o «riabilitazione» di cui spesso parlano molte raccomandazioni europee o di quella «rieducazione» senza ulteriori aggettivi di cui parla la nostra Costituzione. In astratto, questa formulazione può essere fonte di deviazioni soggettivistiche nella irrogazione e nell’esecuzione delle pene: il rischio è di portare l’attenzione alle connotazioni personali del reo, alla sua presunta ‘pericolosità sociale’, inquisendo il suo pensiero e aprendo la strada a forti discrezionalità e disparità. Se non ci si vuole esporre a un’impostazione illiberale, la finalità rieducativa non può essere dunque intesa come trasformazione dell’interiorità del detenuto, come sua ‘redenzione’ o ‘correzione’ – accezioni che la porrebbero sicuramente in contraddizione con il paradigma dello stato di diritto – bensì come ‘reinserimento sociale’ o ‘recupero sociale’. Quindi, come processo di interazione, idoneo da un lato a sviluppare le sue capacità di autodeterminazione nella vita di relazione, dall’altro a promuoverne l’accettazione sociale attraverso forme, appunto, di reinserimento⁸.

Le riforme che nei decenni scorsi sono derivate da questa impostazione, in quasi tutti i Paesi europei e che in Italia hanno caratterizzato la riflessione ‘larga’ sull’esecuzione penale condotta attraverso i cosiddetti *Stati generali*, sono andate in questa direzione. Hanno tenuto fissi due pilastri, del resto condivisi – almeno nelle intenzioni – da tutti: l’assoluta tutela dell’integrità psico-fisica della persona ristretta e l’altrettanto assoluta tutela della sua dignità. Non solo, ma hanno declinato questi concetti lungo il solco della pienezza della persona: non si tutelano integrità e dignità soltanto assicurando il minimo della vivibilità e dei diritti di sussistenza. Li si tutela assicurando possibile pienezza del riconoscimento come soggetto parte della comunità complessiva e non avulso da essa; come soggetto e non come oggetto di trattamento, come soggetto il cui destino è, per quanto lontano, il ritorno e non l’esclusione.

Queste posizioni in ambito europeo, che oggi molti Paesi sembrano voler offuscare, hanno in realtà prodotto maggiori speranze all’interno di quel mondo detenuto che negli anni è comunque significativamente mutato, anche se a tratti rischia di regredire sulla base di una complessiva paura sociale. C’è oggi in molti casi una diversa vivibilità all’interno degli Istituti, proprio laddove si è realizzata la costruzione di percorsi diversi dalla mera reclusione, con una qualche osmosi tra interno e esterno. C’è stato l’avvio, anche in Italia, di una diversa concezione della stessa funzione della gestione dell’ordine e della sicurezza negli Istituti, passata da una impostazione centrata sul controllo statico di ogni azione che il soggetto compie, finendo col chiedergli un comportamento meramente di adeguazione a regole, a una visione dinamica della sicurezza che chiede al soggetto responsabilità e si cimenta nell’interpretazione delle dinamiche appunto che si sviluppano tra soggetti adulti, al fine di prevenire forme di rischio. C’è un

⁸ Luigi Saraceni, *Nota introduttiva* a Giancarlo De Cataldo, *Minima criminalia*, Manifesto libri, Roma 1992, p.8.

percorso, da noi ancora poco più che embrionale, di costruzione di un rapporto diverso con la comunità esterna e, quindi, con le responsabilità dello stesso territorio che da un lato deve essere riconosciuto come 'attore' nel percorso di reinserimento e dall'altro fornire gli strumenti concreti affinché tale inclusione possa realizzarsi. Da qui, anche i percorsi di costruzione di quel 'diritto a comprendere' che è il supporto dei percorsi di costruzione di consapevolezza di cui queste giornate, centrate sull'educazione degli adulti in condizioni di disagio, trattano. Sono percorsi e traguardi da cui non bisogna tornare indietro.

Certamente queste innovazioni non sono state e non sono esenti da attacchi e da successive revisioni, sulla spinta delle continue emergenze che via via si sono presentate e che finiscono col costituire 'la cifra' del legiferare nel settore penale. L'assunzione acritica di supposte richieste di un'opinione pubblica, impaurita da nuove insorgenze o dall'enfatizzazione delle vecchie e il loro inseguimento per ragioni di consenso elettorale hanno aumentato l'uso simbolico della funzione penale, ne hanno reso indefinibile il disegno complessivo e hanno trovato proprio nell'attacco alle misure alternative un punto di facile ricerca di consenso.

Inoltre non in tutti i Paesi le alternative alla detenzione costituiscono ancora un effettivo sistema di presa in carico del soggetto, attraverso la costruzione di un percorso graduale verso la libertà e del successivo accompagnamento nel primo tratto di reintegro sociale; così come è avvenuto nelle esperienze migliori dei sistemi europei. Né in molti Paesi si è costruito il supporto culturale nella pubblica opinione affinché tali forme di esecuzione penale diverse dalla detenzione – siano esse pene edittali o misure alternative – venissero viste come effettive sanzioni e non come sottrazioni alla potestà punitiva dello Stato. Al contrario si sono lanciati messaggi di segno opposto al fine di non togliere l'assoluta centralità al desiderio di rinchiudere il male. Così quello che nelle migliori esperienze è il circuito del *Probation*, con una sua fisionomia culturale, una sua centralità e anche una sua rilevanza nel complessivo sistema dell'esecuzione penale, in altri sistemi è invece una mera variante, a volte di minor importanza, di un'Amministrazione dell'esecuzione penale sostanzialmente centrata sul carcere.

Inoltre non va dimenticato che in alcuni casi, per molti settori di detenuti – in primo luogo per gli stranieri – le alternative sono così solo enunciazioni di carta, perché per essi è molto difficile o impossibile, in concreto, accedervi. Simmetricamente, larga è la possibilità di accesso per soggetti socialmente forti o in grado di contare su una solida difesa individuale: e non erano certamente questi i destinatari ipotizzati dal Legislatore nel prevederle.

Su questa linea occorre muoversi e lungo tale asse i luoghi di formazione hanno un compito determinante.

In una precedente mia presenza a un convegno della Piattaforma *Epale* ho ricordato la rilevanza del già citato diritto a comprendere che comporta la necessità che ogni luogo di privazione della libertà sia attrezzato a offrire adeguati strumenti appunto di 'comprensione' che vanno dall'alfabetizzazione primaria (con corsi rapidi per adulti di altre provenienze linguistiche), all'ausilio a capire le regole dell'istituzione in cui si è collocati, al supporto per l'accesso alle diverse possibilità che l'istituzione stessa o, più in generale, il sistema giuridico, può offrire. Ma, ho ricordato altresì il diritto alla libertà di espressione e di cultura, che si riferisce sia al diritto alla libertà di espressione del proprio pensiero – rispetto al quale vale la pena sottolineare il «Tutti» con cui si apre il primo comma

dell'articolo 21 della Costituzione – sia alla libertà dell'arte e della scienza⁹. Non solo, ma anche il diritto all'informazione (che la Corte Costituzionale con la sua sentenza del 7 dicembre 1994 n. 420 ha affermato nella sua connotazione pluralistica), nonché il diritto alla tutela della salute¹⁰. Insieme, delineano un quadro di protezione di un complessivo diritto a veder preservato il proprio benessere psichico, intellettuale e fisico anche nelle difficoltà della situazione privativa della libertà.

Sappiamo bene che i numeri crescenti e la tensione che da essi deriva rischiano di porre problemi nella effettività di tali diritti, nonché di avere un immediato riflesso anche sulle condizioni di lavoro di chi in carcere opera perché queste peggiorano all'aumentare delle difficoltà soggettive delle persone recluse e della riduzione degli spazi di vivibilità. Per questo però, accanto al necessario lavoro di ripensamento del sistema penale, volto alla sua limitatezza e alla sua sussidiarietà rispetto ad altri strumenti di ricomposizione dei conflitti che esistono nelle società complesse e di cui i reati sono sempre sintomo, occorre interrogarsi su quale possa essere un modello detentivo che risponda a quel criterio di utilità sociale a cui i Paesi europei, e l'Italia tra essi, hanno legato il potere di privare della libertà.

Ne emerge una fisionomia della detenzione verso cui l'Europa intende muoversi, pur tra non poche contraddizioni. Il passaggio fondamentale di questo percorso è nella tensione verso un modello detentivo responsabilizzante, dove i detenuti esprimano soggettività, svolgendo attività e assumendo compiti volti alla gestione del loro presente. Spesso in molti Paesi – e tra questi appunto l'Italia – si continua a mantenere invece l'idea di un modello detentivo di fatto *infantilizzante*, dove al soggetto è richiesto di obbedire a regole e di recepire ordinatamente quanto a lui fornito e proposto: dal luogo, al cibo, all'attività avviata dal volontariato, alla pratica burocratica che scandisce la quotidianità. Tutto è passività, nulla è organizzazione *responsabilizzante*.

I due aggettivi che ho ora utilizzato come antitetici, *responsabilizzante* e *infantilizzante*, indicano due modi di pensare il carcere e di costruire concettualmente la detenzione; due modelli che si confrontano nel panorama detentivo europeo e si riflettono nella vita quotidiana all'interno delle mura. L'adesione all'uno o all'altro determina anche una diversa organizzazione dello spazio detentivo e, conseguentemente, differenti scelte architettoniche e progettuali.

Nel modello *infantilizzante* al detenuto non è richiesta responsabilità nel periodo dell'esecuzione penale; è richiesto invece rispetto delle regole interne dell'Istituto e al più l'adeguamento positivo al programma trattamentale.

Al termine del periodo di detenzione egli si ritroverà a non aver più vissuto da tempo un'esperienza di conduzione personale della propria esistenza e si troverà in un mondo di cui apprendere nuovamente le regole. L'esperienza in carcere è, in questo senso, 're-infantilizzante' perché proietta il soggetto all'indietro verso l'età infantile, quella del rispetto degli ordini in cambio dell'accudimento.

⁹ Primo comma dell'articolo 33 della Costituzione.

¹⁰ Articolo 32 della Costituzione.

Questa vita minima di adulti regredenti – se non già regrediti – avviene all'interno di uno spazio disegnato per essere ripetitivo, così da tenere coesa l'individualità depersonalizzata e omologata, rappresentata dallo spazio vitale assegnato a ognuno, con il potere che la contiene e l'amministra assicurando vivibilità di sussistenza, anche decorosa e di buon livello nei casi migliori, senza impegnarsi però in un confronto adulto. Ne deriva una sorta di mondo collegiale che l'Istituto penitenziario simula e ripropone. Lo spazio si disegna attorno a questa concezione, la riflette e la rende naturale e unica nei limiti dati dalle relazioni che legano le sue parti. Non la impone, ma la rende appunto la sola praticabile perché attorno a essa è definito.

Diversa è la situazione quando l'esecuzione della pena è invece *responsabilizzante*. In Paesi che seguono tale modello il detenuto deve misurarsi con il provvedere alle sue necessità, organizzando così la propria spesa nel negozio interno, le proprie economie, le proprie iscrizioni a eventuali attività aggiuntive; il tutto secondo una sorta di schema contrattuale che lega detenuto e amministrazione del carcere, in particolare detenuto e operatori responsabili del suo percorso detentivo. Questo 'contratto' impegna entrambe le parti e prevede servizi forniti e azioni da svolgere nonché regole da seguire. Il detenuto è così forzato ad assumere responsabilità e, seguendo tale percorso, prepara il proprio ritorno nella società.

Naturalmente questo comporta anche una diversa organizzazione spaziale: il carcere non può più essere lineare e indifferenziato. Deve essere diviso in una sorta di 'isole' abitative, ognuna delle quali preveda porte aperte al suo interno, luoghi di socializzazione, stanze per le attività ludiche, servizi e celle. Un sistema così strutturato propone così un programma *di fatto* trattamentale, senza tuttavia alcuna predisposizione di un 'piano trattamentale', come invece tuttora avviene invece nel sistema che ho precedentemente definito infantilizzante. Non si tratta di fare piani più o meno individualizzati con valutazioni piuttosto sommarie di caratteristiche psicologiche, si tratta piuttosto di offrire opportunità e avere una équipe in grado di seguire il percorso che il detenuto compie dando i necessari sostegni o riportando al rispetto del contratto inizialmente stipulato.

Sono sfide importanti, centrate sulla conoscenza della persona detenuta. Conoscenza possibile attraverso la riduzione dei numeri, il ricorso alla detenzione come misura di necessità effettiva e non come prima soluzione verso cui rivolgersi; attraverso il riconoscimento dell'adulità della persona detenuta; attraverso il riconoscimento della potenzialità inclusiva degli strumenti del comprendere che l'istruzione deve contribuire a fornire e consolidare.

Grazie.

Mauro Palma